

Roma, 14 maggio 2018

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I,
Via Milano, 53
00184 Roma
PEC: ram@pec.bancaditalia.it
servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni in merito alla consultazione pubblica della Banca d'Italia – Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.

1. Premessa.

In data 14 marzo 2018, codesta Amministrazione ha sottoposto a consultazione pubblica un documento (di seguito, "Documento") che contiene alcune modifiche alla parte prima, titolo IV, capitolo 2, della circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, riguardante le politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari (di seguito, "Provvedimento").

Il Documento adegua il quadro normativo italiano agli orientamenti dell'autorità bancaria europea del 27 giugno 2016 emanati in materia (di seguito, "Orientamenti")¹ e apporta alcune modificazioni, tra cui ad esempio l'individuazione di criteri più specifici per la corretta distinzione tra la componente fissa della remunerazione e quella variabile nonché il rafforzamento delle disposizioni per contrastare l'elusione della disciplina sulle remunerazioni.

Le disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di cui al titolo IV – capitolo 2, della Circolare si applicano principalmente alle «... banche italiane e

¹ Orientamenti su sane politiche di remunerazione ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 3, e dell'articolo 75, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE e sull'informativa ai sensi dell'articolo 450 del regolamento (UE) n. 575/2013, ABE/GL/2015/22.

alle società capogruppo di un gruppo bancario ...» (sezione I, paragrafo 4, della Circolare).

Tuttavia, alcune disposizioni, in particolare quelle contenute nella sezione IV sulla «La politica di remunerazione per particolari categorie», si applicano «... agli agenti in attività finanziaria ..., diversi dai dipendenti della banca.» (sezione IV, paragrafo 1, della Circolare).

Il Documento pertanto fa espressamente riferimento a disposizioni che in via indiretta producono effetti su categorie di professionisti che operano in un settore di mercato supervisionato dal presente Organismo (di seguito, “OAM”) che come noto verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti (articolo 128-*undecies*, comma 4, del TUB).

L’OAM, nell’ottica di contribuire all’attuazione in sede nazionale dei menzionati Orientamenti, presenta le seguenti brevi considerazioni volte a chiarire maggiormente l’ambito di applicazione dei criteri descritti nella sezione IV, paragrafo 1, della Circolare.

2. Le osservazioni dell’OAM.

Ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, primo capoverso della Circolare, «[i]l presente paragrafo si applica – in aggiunta ai principi generali enunciati nella Sezione I, par. 5, riferibili alle reti distributive esterne nella loro interezza – agli agenti in attività finanziaria, ..., diversi dai dipendenti della banca.».

Inoltre, la Circolare individua alcuni criteri che «... muovono dall’esigenza di adattare le regole sulla struttura della remunerazione del personale (cfr. Sezione III), fondate sulla compresenza di una parte fissa e di una variabile, alle specificità della remunerazione di questi soggetti, che è per solito interamente variabile in ragione della natura autonoma del rapporto di lavoro.» (secondo capoverso).

Come noto, l'agente in attività finanziaria può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica (articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – TUB).²

Per come formulato attualmente, il paragrafo 1 della sezione IV, della Circolare sembrerebbe riferirsi ad agenti persone fisiche, nello specifico richiamando la natura autonoma del rapporto di lavoro.

Tuttavia, nel corso delle attività istituzionali dell'OAM è emerso che le politiche di remunerazione basate esclusivamente su meri obiettivi commerciali riguardano in particolar modo gli agenti in attività finanziaria costituiti sotto forma di società di capitali in quanto questi ultimi detengono più potere contrattuale rispetto ad un agente persona fisica.

Ciò posto, valuti codesta Autorità se chiarire espressamente che le disposizioni di cui alla sezione IV, paragrafo 1, della Circolare si applicano agli agenti in attività finanziaria, sia come persone fisiche sia soggetti diversi dalle persone fisiche, in conformità all'articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b) del TUB.

Si chiarirebbe così l'ambito di applicazione delle disposizioni in questione, prescrivendo che la remunerazione degli agenti in attività finanziaria, persone fisiche e persone giuridiche, sia conforme ai criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi legali e reputazionali e tutela e fidelizzazione della clientela.

Nello specifico, si contribuirebbe a definire in modo chiaro il quadro di riferimento agli agenti in attività finanziaria, garantendo che i pagamenti corrisposti non forniscano alcun incentivo all'assunzione di rischi eccessivi ovvero alla vendita di prodotti inadeguati.

Da ultimo, valuti codesta Autorità se inserire, all'interno della sezione IV della Circolare, un espresso riferimento ai recenti Orientamenti di vigilanza sui prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, adottati in data 30 marzo 2018 dalla stessa Banca

² «L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; ... » (articolo 128-*quinquies*, comma 1, lettere a) e b), del TUB).

d'Italia, in particolare rinviando al paragrafo VII, "Rete distributiva. Remunerazione", punti 55-59.

Visto il Direttore Generale

Il Presidente OAM